

# Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

---

 [www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html](http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html)

## Sezione del sito (Contenuto)

N. 05730/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10035/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10035 del 2015, proposto da:

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Umbria, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Emilia Romagna, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sardegna, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e della Valle D'Aosta, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Campobasso, Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, Via Crescenzio, 63;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 04245/2015, resa tra le parti, concernente adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in attuazione della direttiva 2009/128/CE ai fini dell'utilizzo dei pesticidi;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Giustizia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Morelli e gli avvocati dello Stato Alessandro De Stefano e Marco La Greca;

Considerato che l'appello sottende complesse questioni, in particolare sulla legittimità costituzionale e sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, delle norme primarie di cui il d.m. 22 gennaio 2014 costituisce attuazione, che devono essere affrontate nella sede di esame dell'impugnazione nel merito;

Considerato che l'applicazione della disciplina contestata dal Consiglio appellante ha evidenti implicazioni di tutela della salute e dell'ambiente, e che, riguardo ai prospettati profili di irreparabilità del pregiudizio derivante da detta applicazione:

- nella prospettiva della comparazione tra i contrapposti interessi, occorre dare prevalenza a quello alla massima prevenzione e tutela, rispetto alla necessità che anche i professionisti interessati frequentino corsi abilitanti, peraltro non particolarmente impegnativi per durata e costo;

- quanto al paventato accesso all'esercizio dell'attività di consulente per l'uso dei prodotti fitosanitari di soggetti con competenze non adeguatamente accertate, che secondo l'appellante altererebbe la concorrenza professionale, determinando rischi per l'ambiente e per la salute, tale effetto appare allo stato ipotetico, e potrà essere lamentato con riferimento ai provvedimenti con cui Regioni e Province autonome hanno attuato la disciplina statale oggetto di impugnazione, in quanto si ritenga che definiscano contenuti e modalità di qualificazione tecnico-professionali in concreto inadeguati;

Ritenuto, pertanto, che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecitazione della fissazione in primo grado dell'udienza per l'esame del ricorso nel merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie parzialmente l'appello (Ricorso numero: 10035/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della fissazione del merito a breve, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

---

---

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE

---

---

---

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

---